



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 64 DEL 21/07/2014)

OGGETTO: *IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.*

Sessione di Prima convocazione. Seduta Pubblica.

L'anno **2014** il giorno **21** del mese di **Luglio** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti 21

Assenti 4

Guido Tendas	Si		
Donatella Arzedi	Si	Gianluca Mugheddu	Si
Corrado Ignazio Cocco	Si	Stefano Mureddu	Si
Marco Cossu	Si	Daniela Nurra	Si
Antonio Falconi	Si	Giuseppe Obinu	Si
Alberto Granese	Si	Renato Piras	No
Giuseppe Lai	Si	Roberto Pisanu	No
Salvatore Ledda	No	Giuseppe Puddu	Si
Giampaolo Lilliu	Si	Massimiliano Sanna	No
Andrea Lutzu	Si	Marina Rita Lucia Serra	Si
Roberto Martani	Si	Mauro Solinas	Si
Mariangela Massenti	Si	Angelo Valerio Spanu	Si
Maria Lucia Mocci	Si	Giuliano Uras	Si

Presidente: Dr Marco Cossu

Segretario: Dr Luigi Mele



In prosecuzione di seduta.

È presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Giuseppina Uda.

Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti.

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;



- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Ritenuto di approvare le aliquote per l'anno 2014 specificando che:

- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU sono confermate le disposizioni di cui alla deliberazione C.C. 88/2013 di applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per mille e della detrazione di legge di Euro 200,00;
- per quanto riguarda l'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, l'esenzione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Nel caso in cui la rendita dell'abitazione superi i 500,00 euro si ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino a 500,00 euro, e la parte eccedente è soggetta all'imposta con aliquota ridotta per l'abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Dato atto che i fabbricati rurali strumentali, a decorrere dal 2014 sono esenti dall'IMU, come previsto dall'articolo 1, comma 708, della L. 147/2013.

Visto l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 124/2013, che stabilisce, a decorrere dall'1 gennaio 2014, l'esenzione dall'imposta municipale propria dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 100 del 3 luglio 2014 con la quale è stata approvata la proposta per il Consiglio Comunale di approvazione delle Aliquote IMU per l'anno 2014.

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

Visto l'art. 2-bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n.68/2014, che stabilisce per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione da parte degli enti locali.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e Risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.



Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Vista la Legge 147/2013.

Vista la Legge 201/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente espresso in data 7 luglio 2014.

Dato atto che nel corso del dibattito sono stati presentati cinque emendamenti alla proposta in esame che di seguito si riportano:

Emendamento n. 1 presentato dai Gruppi Consiliari dell'UDC, API-FLI, Fortza Paris, PDL, Idee rinnovabili, Riformatori Sardi, Oristano Bene Comune:

"Propongono che l'aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte all'albo Regionale, che la utilizzino per scopi istituzionali sia pari a "ZERO".

Parere del Dirigente: "Il presente emendamento è da considerarsi inammissibile in quanto contrario al Regolamento che all'art. 11, comma 3 prevede la possibilità di un'aliquota agevolata e non l'esenzione con aliquota zero. In ogni caso la stessa legge sull'IMU non consente ulteriori esclusioni oltre quelle dalla stessa legge prevista".

Il Presidente, preso atto del parere del Dirigente, dichiara l'emendamento n. 1 inammissibile.

Emendamento n. 2 presentato dai Consiglieri Falconi, Puddu, Uras, Sanna, Lutz, Nurra, Ledda:

"Si propone il seguente emendamento aggiunto al punto 2 del deliberato: aggiungere la seguente aliquota: immobili e aree edificabili (ad eccezione delle Cat. A1, A8 e A9) situati in zone periferiche prive di illuminazione e di strade asfaltate e prive di servizi a fruizione pubblica nelle località individuate con Delibera del Consiglio Comunale su proposta del Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilità: 7,6 per mille".

Parere del Dirigente: il presente emendamento non è ammissibile in quanto tale fattispecie di agevolazione non è stata prevista nel Regolamento IUC già deliberato.

Il Presidente, preso atto del parere del Dirigente, dichiara l'emendamento n. 2 inammissibile.

Emendamento n. 3 presentato dai Consiglieri Martani, Lai, Obinu, Lilliu, Mugheddu:

"Vista la proposta di aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale, che la utilizzano per scopi istituzionali - 0,5 per mille".

Parere del Dirigente: "Sull'emendamento si esprime parere negativo in quanto, in materia di aliquote IMU, l'aliquota agevolata può avere una riduzione massima di 3 punti percentuali rispetto all'aliquota base, quindi il 4,7 così come previsto".



Nel corso del dibattito sull'emendamento in esame, il Consigliere Martani comunica di voler ritirare l'emendamento n. 3.

Emendamento n. 4 presentato dai Gruppi Consiliari dell'UDC, API-FLI, Fortza Paris, PDL, Idee Rinnovabili, Riformatori Sardi, Oristano Bene Comune:

"Propongono che l'aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte all'albo Regionale, che la utilizzino per scopi istituzionali sia pari a "ZERO, ovvero per il minor importo consentito dalla normativa".

Parere del Dirigente: "Per quanto riguarda l'ulteriore richiesta si esprime parere tecnico negativo in quanto la legge dà la possibilità di riduzione di soli 3 punti percentuali rispetto all'aliquota base e l'aliquota proposta è infatti pari al 4,6 per mille".

Il Presidente, fatte le ulteriori opportune valutazioni, dichiara l'emendamento n. 4 inammissibile.

Emendamento n. 5 presentato dai Consiglieri Nurra, Solinas, Lutz, Falconi, Puddu:

"Aliquota agevolata per: b) unità abitative concesse in locazione, per le esigenze abitative degli studenti universitari, con contratto concordato deve intendersi per esigenze abitative degli studenti (con la esclusione della dicitura universitari)".

Parere del Dirigente: "Sull'emendamento si esprime parere tecnico favorevole.

Il Presidente comunica che il parere del Dirigente è favorevole e che pertanto l'emendamento in parola verrà esaminato e votato.

Visto l'esito delle votazioni:

Votazione emendamento n. 5: Presenti 21. Voti favorevoli 21. Assenti 4 (Ledda, Piras, Pisanu, Sanna). Emendamento approvato.

Votazione della proposta complessiva come emendata nel corso del dibattito: Presenti 21. Voti favorevoli 15. Voti contrari 6 (Falconi, Lutz, Nurra, Puddu, Solinas, Uras). Assenti 4 (Ledda, Piras, Pisanu, Sanna).

Votazione per l'immediata esecutività dell'atto: Presenti 15. Voti favorevoli 15. Assenti 10 (Falconi, Ledda, Lutz, Nurra, Piras, Pisanu, Puddu, Sanna, Solinas, Uras).

Delibera

- 1)** Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto come emendato nel corso della seduta.



COMUNE DI ORISTANO

- 2) Di approvare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'esercizio 2014, quali componenti dell'Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013, come segue :

Aliquota di base (con esclusione degli immobili di cat. D)	8,6 per mille
Aliquota ridotta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	4 per mille e detrazioni di legge
Aliquota agevolata - alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari	4 per mille e detrazioni di legge
Unità immobiliari e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica sono assimilati per legge all'abitazione principale e quindi esenti limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Nel caso in cui la rendita dell'abitazione superi i 500,00 euro si ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino a 500,00 euro, e la parte eccedente è soggetta all'imposta con aliquota ridotta. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.	Esente limitatamente alla quota di rendita non eccedente il valore di Euro 500,00 Aliquota ridotta 4 per mille per la quota di rendita eccedente il valore di euro 500.
Aliquota agevolata per a) unità abitative e loro pertinenze concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti. b) unità abitative concesse in locazione, per le esigenze abitative degli studenti, con contratto concordato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. c) unità abitative concesse in locazione, per le esigenze lavorative, con contratto concordato di locazione di natura transitoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M 5 marzo 1999, di durata non inferiore all'anno.	4,6 per mille
Aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto regolarmente registrato di durata non inferiore all'anno, ad associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale, che la utilizzino per scopi istituzionali.	4,6 per mille
Aliquote per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR (immobili relativi ad imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni), (con esclusione degli immobili di cat. D)	7,6 per mille



Aliquota per gli immobili a disposizione (immobili categorie abitative da A/1 ad A/9 e loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente).	9,6 per mille
---	----------------------

- 3) Di non aumentare l'aliquota di base per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
- 4) Di delegare il Responsabile del Servizio ICI/IMU a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

MARIA CRISTINA BENEDETTI

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
f.to Marco Cossu

IL Segretario
f.to Luigi Mele

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 22/07/2014 al 06/08/2014,

Dalla Residenza Municipale, li 22/07/2014

IL Segretario
f.to Luigi Mele

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

ATTO NUMERO: _____/_____

L'impiegato Incaricato

E' Copia Conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Impiegato Incaricato
